

STATUTO

E.BI.CONF. - ENTE BILATELARE CONFEDERALE

(approvato il giorno 08.11.2016)

(modificato il giorno 19.12.2022)

(modificato il giorno 11.03.2025)

ART. 1 - Costituzione

FMPI Federazione Medie e Piccole Imprese - **CONFINTESA** -Confederazione dei Lavoratori Dipendenti, dopo aver sottoscritto insieme diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di comune accordo costituiscono un Ente Bilaterale Nazionale per i settori Commercio, Industria, Artigianato, Logistica e Trasporto, Servizi denominato "**E.BI.CONF. - Ente Bilaterale Confederale**".

ART. 2 - Natura

L' **E.BI.CONF.** ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue scopi di lucro.

ART. 3 - Durata

La durata dell'E.BI.CONF. è a tempo indeterminato.

ART. 4 - Sede

L'E.BI.CONF. ha sede in Roma presso la sede legale dell'O.S. CONFINTESA.

ART. 5 - Scopi

L'E.BI.CONF. promuove, gestisce ed eroga:

- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale e sicurezza sul lavoro anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) servizi nel settore della formazione continua, mediante idoneo fondo per la formazione interprofessionale, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e sue successive modificazioni;
- c) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali, a tempo parziale che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;



- d) a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato dai provvedimenti di cui al punto b);
- e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
- f) i contratti di primo inserimento e di formazione on the job (apprendistato ed inserimento), anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti. ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
- g) le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali;
- h) il parere di conformità. ovvero la certificazione nei casi previsti dalla vigente normativa sui contratti di cui al punto b) presentati dalle aziende;
- i) le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dai CCNL;
- j) pareri vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
- k) iniziative a carattere sociale;
- l) la costituzione dell'Organismo Paritetico Nazionale e promuove la nascita degli Organismi Paritetici Regionali e Provinciali secondo le direttive degli Accordi Stato Regione in materia di sicurezza e formazione sul Lavoro;
- m) la costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

ART. 6 – Soci, Assemblea dei Soci e Beneficiari

Sono Soci **dell'E.BI.CONF.: FMPI e CONFINTESA**. Possono beneficiare dei servizi erogati dall'E.BI.CONF. le imprese aderenti a FMPI e i lavoratori dipendenti iscritti alle Associazioni aderenti a CONFINTESA. L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti legali, o da un loro delegato, delle Organizzazioni promotrici. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente, a richiesta di uno dei soci, o in autoconvocazione e comunque almeno una volta l'anno. L'Assemblea dei Soci si riunisce sempre presso la sede legale. La convocazione dell'Assemblea dei



Soci è fatta a mezzo posta elettronica certificata da spedirsi, non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti che il Presidente dell'Ente pone all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.
L'Assemblea dei Soci:

- approva il conto preventivo e consuntivo annuale trasmesso dal Comitato Esecutivo
- Chiede copia del rendiconto annuale degli Ebiconf Regionali. Su richiesta, dove necessario, si richiederà di allegare eventuali documenti giustificativi delle spese sostenute e delle entrate registrate, seguendo lo schema del rendiconto di Ebiconf Nazionale.
- nomina, Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Comitato Esecutivo e i componenti del Collegio dei Revisori;
- dispone, all'unanimità, le eventuali modifiche statutarie, sentito il parere non vincolante del Comitato Esecutivo;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'E.BI.CONF. e ne nomina i liquidatori.

ART. 7 - Finanziamento

E.BI.CONF. è finanziato da quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del lavoro. la quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e sarà versata **all'E.BI.CONF.** unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento.

L'Ente è, altresì, finanziato dagli eventuali contributi straordinari erogati dalle aziende aderenti a F.M.P.I. e di quelli erogati dai dipendenti iscritti alle associazioni aderenti a CONFINTESA.

La determinazione dei contributi volontari straordinari e le modalità di riscossione degli stessi sarà disciplinato dal regolamento di attuazione.

ART. 8 - Organi dell'E.BI.CONF.

Sono Organi dell'Ente:

- Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Ufficio di Presidenza
- il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, possono essere sostituiti o revocati in qualunque momento da parte di ciascuna delle organizzazioni designanti FMPI - CONFINTESA.



In caso di dimissioni o revoca di un componente del Comitato Esecutivo, il Presidente, su richiesta del socio interessato, convoca il Comitato Esecutivo per formalizzare la nomina del componente sostituito effettuata dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di un componente del Comitato Esecutivo, senza che intervenga alcuna segnalazione da parte del socio che lo esprimeva, il Presidente provvede alla convocazione immediata dell'Assemblea dei soci per l'elezione ai sensi dell'articolo 6. I sostituti rimangono in carica sino al naturale termine del quinquennio in corso.

ART. 9 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 6 (sei) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazione Datoriale e Sindacale FMPI e CONFINTESA e dai due soci senza potere di voto.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o anche da uno dei due soci senza potere di voto, tramite email, con posta certificata o raccomandata, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 2/6 dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti. Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento, al parere sulle modifiche statutarie e ad eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3 - due terzi) dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Comitato Esecutivo nomina ad ogni riunione un segretario, con funzioni verbalizzanti. Il Comitato Esecutivo:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- redige, su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo e lo trasmette all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- approva il regolamento dell'E.Bi.Conf. e degli Organismi interni, su proposta del Presidente;
- esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 10 - Il Presidente, Il Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza ed Revisore dei Conti

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo rappresentanti l'associazione datoriale.

Il Presidente ha:



- la legale rappresentanza dell'Ente;
- sovrintende, di concerto con il Vicepresidente, al funzionamento dell'Ente, esercitando tutte le nozioni a lui demandate dalle leggi, dai regolamenti e dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Esecutivo;
- convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Esecutivo, determinando di concerto con il Vicepresidente, le materie da portare in discussione;
- ha funzioni amministrative e di tesoriere e sovrintende alla ordinaria amministrazione dell'Ente realizzando tutti gli atti necessari per il buon andamento dello stesso;
- In caso di dimissioni durante il suo mandato quinquennale, il sostituto, nominato dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica sino al naturale termine del mandato quinquennale
- in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo rappresentanti l'associazione sindacale.

- Opera di concerto con il Presidente
- Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente.

Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore Generale. I suoi compiti e le sue specifiche funzioni sono definiti nel Regolamento dell'Ente.

Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri sociali, alle scritture contabili ed allo Statuto. Redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato Esecutivo indetta per la predisposizione del suddetto documento contabile consuntivo.

Art. 11- Il Patrimonio dell'E.Bi.Conf.

Le disponibilità dell'E.BI.CONF. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, Inoltre, disponibilità dell'E.BI.CONF. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.BI.CONF. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.




I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

Art. 12 - Disposizioni Finali e Transitorie

Per l'attuazione del presente statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Comitato esecutivo, entro il termine 12 mesi dall'atto di costituzione. In attesa che l'Ente sia finanziariamente autonomo, la funzionalità operativa dell'Ente è garantita dal personale e dalle dotazioni strumentali fornite dai soci. Tale fornitura di personale e servizi sarà regolata da apposita convenzione tra l'Associazione ospitante e l'Ente.

Il legale rappresentante, i componenti degli organismi statutari, nonché chiunque agisca in nome e per conto di Ebiconf nazionale e delle strutture territoriali costituite, rinunciano anche in proprio all'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'associazione e rinunciano a sollevare eccezione, nonostante opposizioni anche giudiziali, da parte degli obbligati principali.

L'Assemblea dei Soci può modificare all'unanimità il presente Statuto, con la forma della struttura privata autenticata registrando le modifiche nei libri sociali dell'E.Bi.Conf. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

